

Foglio Informativo Pegno su crediti derivanti da Contratti di Assicurazione e sul saldo del Conto Corrente

INFORMAZIONI SU CHEBANCA!

Denominazione Legale:	CheBanca! S.p.A.
Capitale Sociale:	Euro 506.250.000 i.v.
Sede Legale:	Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano
Indirizzo internet:	www.chebanca.it
Codice ABI:	03058.5
Socio unico, direzione e coordinamento:	Mediobanca S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza:	Mediobanca
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	10359360152
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5329
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	

Canali disponibili:

- Filiali
- Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Per informazioni il cliente può recarsi in filiale, scrivere all'indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 – Palazzo 4 – 20158 Milano, inviare una e-mail compilando il Form disponibile su www.chebanca.it oppure telefonare al Servizio Clienti al numero +39 02.32004141 da cellulare e dall'estero, 800.10.10.30 da rete fissa in Italia.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome.....
Cognome.....
Codice Operatore.....N° iscr. albo..... Dipendente SI NO

CHE COS'È IL PEGNO SU CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E SUL SALDO DEL CONTO CORRENTE

Il pegno su crediti derivanti da contratti di assicurazione e sul saldo del conto corrente è una garanzia reale prestata a favore della Banca creditrice dal debitore o da un soggetto terzo (il "Costituente") volta ad assicurare il soddisfacimento di un'obbligazione garantita con preferenza rispetto ad altri creditori, fino all'importo indicato nell'atto di pegno.

In particolare, costituiscono oggetto di pegno:

- tutti i **crediti**, presenti o futuri, di qualsiasi natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) che il Costituente vanta nei confronti della Compagnia di Assicurazione, siano essi derivanti o relativi al contratto di polizza in essere con la compagnia stessa;
- tutte le **somme** di volta in volta ricevute e che potranno essere ricevute in relazione ai crediti sopra indicati;
- tutti i **diritti** strumentali all'esercizio dei diritti patrimoniali di cui ai punti precedenti, nonché
- tutte le **somme** che risulteranno depositate sul conto corrente indisponibile a pegno in relazione alla liquidazione della prestazione assicurativa, all'estinzione per qualsiasi ragione della stessa e i crediti relativi alla restituzione di tali somme e degli interessi eventualmente maturati.

Ai fini della costituzione della garanzia, è necessario che il Costituente disponga di un conto corrente ordinario di regolamento e di un conto corrente indisponibile a pegno.

Il pegno può essere costituito su Polizze Multiramo, Ramo I e Ramo III emesse dalle seguenti compagnie di assicurazione: MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros S.A., CNP Vita Assicurazione S.p.A., CNP Vita Assicura S.p.A., Genertel/ife S.p.A., collocate dalla Banca e/o trasferite presso la Banca stessa, in relazione alle quali il Costituente sia il Contraente della Polizza.

Nel caso in cui il Costituente sia una persona fisica è necessario che lo stesso coincida con l'Assicurato.

Rimangono in ogni caso escluse polizze che, ancorché emesse dalle Compagnie sopra individuate, prevedano opzioni di decumulo o piani di rimborso programmati, ed ogni altra opzione che possa ridurre nel tempo la consistenza del pegno. Restano ferme le ordinarie valutazioni della Banca sull'ammissibilità della garanzia.

La Banca, al fine di evitare potenziali rischi per la clientela, è tenuta a verificare che la contemporanea qualifica di distributore e di vincolatario delle prestazioni assicurative ricoperta dalla stessa non incida negativamente sull'interesse del cliente.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste dal contratto e di soddisfarsi sul ricavato, restituendone l'eccedenza al Costituente;
- possibilità per il Costituente di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CheBanca!

Per saperne di più:

la **Guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici"**, che illustra il funzionamento della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito di CheBanca! www.chebanca.it e presso tutte le filiali di CheBanca!.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissione per l'applicazione del pegno	0 €
Invio comunicazioni periodiche	0 €
Costo per invio informazioni non previste nel contratto o per invio con strumenti o frequenza non indicate	0 €

Sono a carico del Costituente eventuali oneri fiscali e notari connessi all'atto di pegno e le spese connesse all'oggetto del pegno, in particolar modo le spese del conto corrente indisponibile a pegno e del conto ordinario di regolamento secondo quanto previsto dai relativi Fogli Informativi, cui si rimanda. Se il pegno viene realizzato, il Costituente dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca direttamente e reclamate da terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e tempi di chiusura

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva e valida liberazione espressa da parte della Banca.

Il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale.

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 60 giorni.

Reclami

Il Costituente può contestare eventuali comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!:

- all'indirizzo di Milano - viale Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158;
- all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) soluzioni.chebanca@legalmail.it;
- compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it.

Successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali della Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, il Costituente può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!.

Resta in ogni caso fermo il diritto del Costituente di presentare esposti alla Banca d'Italia o, fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo "Tentativo di conciliazione", rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Tentativo di conciliazione

Il Costituente e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla mediazione.

Il Costituente e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Costituente e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Appendice di vincolo	Documento, integrativo del contratto di assicurazione già stipulato, con il quale la Compagnia di Assicurazione prende atto del pegno a favore della Banca.
Assicurato	Soggetto sulla vita del quale è stipulato il contratto di assicurazione.
Beneficiario	Soggetto che beneficia delle prestazioni fornite dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi degli eventi previsti.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Costituente	Soggetto che costituisce il pegno a favore della Banca. Può essere il debitore principale o altro soggetto.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la Banca escute la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.

Aggiornato al 4 maggio 2023